

# COMUNE DI PORCARI

PROVINCIA DI LUCCA

ORIGINALE

## ORDINANZA SINDACALE

N. 77 DEL 27-10-2021

**Oggetto: Adozione di misure contingibili a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico nel periodo 01 novembre 2021 al 31 marzo 2022.**

**Premesso** che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Vista** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**Visto** il D. Lgs. 155/2010 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Atteso** che il D. Lgs. 155/2010, relativamente al parametro inquinante PM<sub>10</sub>, stabilisce il numero massimo di superamenti del valore limite medio giornaliero (50 µg/mc di aria), pari a n. 35 nell'anno civile (01 gennaio-31 dicembre) e il valore medio annuale, pari a 40 µg/mc di aria;

**Premesso** che presso l'abitato di Capannori e presso la vicina città di Lucca sono posizionate centraline di misura della qualità dell'aria ambiente che monitorano l'inquinante polveri sottili (PM<sub>10</sub>). Dette centraline fanno parte della rete regionale di monitoraggio e costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

**Atteso** che nel corso della stagione autunnale/invernale le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.), contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limiti stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/mc di aria;

**Rilevato** che nel corso degli anni scorsi (durante la stagione autunnale/invernale) si sono verificati numerosi e ripetuti superamenti del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Rilevato** che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 "*Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente*", il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**Preso atto** della D.G.R.T. n. 814/2016 avente ad oggetto. "L.R. 9/2010 – Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011";

**Preso atto** della Delib. della G.C. n. 45 del 26/03/ 2019 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. n. 814/2016. In detto piano si individuano gli interventi sia di carattere strutturale che contingibili che si intendono attuare nel territorio comunale al fine di ridurre il rischio e la durata del superamento dei valori limiti di inquinamento con particolare riferimento allo sfioramento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, del parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili);

**Preso atto** che nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021, approvato con Delib. della G.C. n. 45 del 26/03/2019, tra le misure contingibili indicate è riportata quella (interventi ICQA – modulo 1) che prevede, per il periodo 1 novembre – 31 marzo, il divieto di effettuare la pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali, di servizio o produttive in genere. Detta misura non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile). La misura indicata risulta obbligatoria per il territorio comunale di Capannori ai sensi della D.G.R.T. n. 814/16;

**Preso atto** del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, il quale riporta, nella sua parte IV rubricata "Norme tecniche di attuazione", il divieto di abbruciamenti all'aperto nei singoli PAC dei Comuni critici per il materiale particolato fine PM<sub>10</sub>. Detto divieto non si applica per le aree del territorio comunale poste a quote maggiore di 200 metri sul livello del mare;

**Atteso** che, come evidenziato nei risultati dell'indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto;

**Atteso** che nel territorio comunale le pratiche agricole e di giardinaggio sono per estensione e per tradizione ampiamente diffuse e i loro residui vegetali sono frequentemente oggetto di combustione all'aperto;

**Atteso** che l'art. 182 del D. Lgs. 152/06 stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del medesimo D. Lgs., effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM<sub>10</sub>);

**Preso inoltre atto** della L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. avente ad oggetto: "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente" con la quale sono dettate, nelle more della modifica del Piano Regionale per la qualità dell'Aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti da D. Lgs. 155/10 ai fini della risoluzione delle procedure di infrazioni n. 2014/2147 e n. 2015/2043 relativamente al territorio regionale;

**Preso atto** che la L.R. n. 74 del 10/12/2019 e s.m.i. stabilisce limitazioni all'utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al DM 186/17 nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM<sub>10</sub>) previsto dal D. Lgs. 115/10. Le limitazioni all'uso, ivi incluso il divieto, laddove tali generatori non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento, sono individuate in funzione di specifiche variabili concernenti il sistema di combustione nonché la quota altimetrica del territorio interessato durante il periodo dell'anno critico per la qualità dell'aria;

**Preso atto** della Deliberazione della G.R. n. 1075 del 18/10/2021 avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della Direttiva europea relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019". Tale deliberazione stabilisce che, al fine di garantire il rispetto dei valori limite relativamente al materiale particolato (PM<sub>10</sub>), risulta necessario avviare una progressiva limitazione dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. n. 186/17. In particolare la delibera regionale stabilisce che:

- è vietato l'utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide). Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti;

- il divieto sarà vigente dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno nei territori comunali appartenenti all'area di superamento "Piana lucchese", posti a un'altitudine inferiore ai 200 metri s.l.m. in cui non sono rispettati i valori limite relativi al PM10;
- dall' applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.

**Preso atto** della nota della Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia acquisita agli atti in data 25/10/2021 con prot. llo n. 18318;

**Preso atto** del possibile verificarsi, durante la stagione autunnale/invernale, del superamento del valore limite medio giornaliero, pari a 50 µg/mc di aria, per il parametro inquinante PM<sub>10</sub> (polveri sottili) rilevato presso le centraline che fanno parte della rete regionale di monitoraggio e che costituiscono il riferimento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'area omogenea denominata "Piana Lucchese" di cui alla D.G.R.T. n. 1182/2015 ed alla D.G.R.T. n. 814/16;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della L.R. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge, mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo climatiche;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico nel periodo 01 novembre 2021 – 31 marzo 2022;

Visto il D. Lgs. 155/2010;

Vista la L.R. 9/2010;

Vista la D.G.R.T. n. 1182/2015;

Vista la D.G.R.T. n. 814/2016;

Vista la D.C.R.T. n. 72/2018;

Vista la L.R. 74/19 e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 1075/2021;

Vista la Delib. della G.C. n. 84/19;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/00;

## ORDINA

Per il periodo temporale compreso tra il 1 novembre 2021 ed il 31 marzo 2022, nelle aree del territorio comunale poste a quote minore od uguale a 200 metri sul livello del mare (la quota del territorio è determinata sulla base della carta tecnica regionale di maggiore dettaglio disponibile):

- il divieto di bruciatura all'aperto di biomasse derivanti da attività agricole e forestali, da pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate e verdi, da attività di cantiere, attività artigianali, commerciali, di servizi e produttive in genere;
- il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186. Sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti. Dall'applicazione del divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento dell'abitazione in cui sono ubicati.

## SI RISERVA

la facoltà di adottare successivi provvedimenti qualora le misurazioni della qualità dell'aria ambiente effettuate da ARPAT rilevino ulteriori superamenti dei limiti di inquinamento da PM10 stabiliti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle misure contingibili previste nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 approvato con Delib. della G.C. n.45 /19;

## DISPONE

- La massima pubblicizzazione delle presente ordinanza tramite tutti gli organi di informazione;
- La trasmissione della presente ordinanza alla Regione Toscana, ad ARPAT e all'Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest ed al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Lucca.

Ordinanza SINDACALE n.17 del 27-10-2021 Comune di Porcari


Al comando della Polizia Municipale è demandata la verifica dell'osservanza della presente ordinanza anche tramite l'intensificazione della vigilanza e controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto nel Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anno 2019-2021 approvato con Delib. della G.C. n. 45 /19;

#### AVVERTE

- *Che, ai sensi dell'art. 3, IV co L. n.241/1190, contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. di competenza entro 60 giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica;*
- *Che ai sensi dell'art. 10 L. n. 241/1990, gli interessati possono prendere visione degli atti e fare copia in orario d'ufficio, previa richiesta scritta, nei giorni di apertura al pubblico;*
- *Che il presente provvedimento è in carico al Servizio Assetto del Territorio ed all' Ufficio Ambiente;*
- *Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza è fatta salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;*
- *Che è fatta salva, in caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e delle altre sanzioni di settore eventualmente applicabili;*

Porcari li 27 ottobre 2021

La Responsabile de Servizio  
(N.Deliso)



Il Sindaco  
(Leonardo Fornaciari)